

Codice Penale

c.p. art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

(commento di giurisprudenza)

316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto [dall'articolo 640-bis](#), chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'[art. 4, L. 29 settembre 2000, n. 300](#). Vedi, anche, l'[art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 7 agosto 1992, n. 356](#).